



**COMUNE DI FORMICOLA**

# **STATUTO COMUNALE**

Così come approvato dal Consiglio Comunale in data 09/10/2017, con Delibera n. 21, a seguito della revisione da parte della Commissione consiliare per la modifica, nominata con D.C.C. n. 23 del 21.12.16 e pubblicato, a seguito di verbale del Consiglio Comunale del 22.05.17, ai fini dell'esame da parte della cittadinanza e della possibilità di esprimere proposte ed integrazioni.

# **SEZ. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI**

## **CAPO I - L'ENTE E I SUOI ATTRIBUTI**

### **Art. 1 - Il Comune**

1. Il Comune di Formicola è un Ente autonomo di governo e di amministrazione, il quale ha personalità giuridica, può comparire e stare in giudizio per la difesa dei propri diritti. Può rappresentare gli interessi della Comunità o parte ben qualificata della stessa, sposandone la causalità, se questa incide sulla economia e sullo sviluppo generale.
2. Con riferimento alle materie in cui ha potere decisionale, svolge funzioni normative in conformità ai principi dell'ordinamento legislativo, secondo i principi della Costituzione.
3. Con riferimento a tutte le altre materie, ha potere di esprimere e rappresentare i bisogni della Comunità nei confronti degli Organi cui è attribuito per legge il potere al soddisfacimento degli stessi.
4. Persegue come proprie finalità lo sviluppo dello intero territorio con riguardo al riscatto civico, al recupero della tradizione storica e culturale, alla promozione di migliori livelli di sviluppo economico e sociale, alla comunicazione con comunità diverse, con cui ritiene di poter mutuare impegni di promozione e di gestione.
5. Considera la trasparenza nell'amministrazione come condizione fondamentale del proprio operare e concorre a rendere effettiva e partecipativa tale trasparenza attraverso regolamenti sugli atti amministrativi, sulla partecipazione, negli appalti e subappalti delle opere pubbliche e dei servizi, sul conferimento degli incarichi professionali, sul rilascio delle licenze di commercio, sulle concessioni edilizie e sulle pratiche urbanistiche. Tiene tutela della paesistica e dell'equilibrio ecologico.
6. Il Comune garantisce alle associazioni giovanili, anche se a carattere temporaneo, l'accesso a servizi del Comune ed assicura la fruizione di locali idonei ivi compresi gli edifici scolastici sulla base di criteri stabiliti dall'Ente locale competente, di intesa con gli organismi scolastici interessati.
7. Oltre al servizio specifico, il Comune favorisce per gli incontri, riunioni e discussioni per i forma di solitudine e di isolamento.
8. Il Comune favorisce le attività di culto.
- 9.

### **Art. 2 - Territorio**

1. Il Comune di Formicola comprende un territorio di 1739 ettari e confina a nord con Pietramelara, Roccaromana e Pontelatone, a est con Pontelatone, a ovest Rocchetta e Croce, Giano Vetusto e Camigliano, a sud con Pontelatone. E' inserito nella Comunità Montana del Monte Maggiore con la quale privilegia di consorziarsi.

Non ha frazioni; ha, invece, le seguenti borgate: Fondola, Cavallari, Lautoni, Medici, Castello, Parillo, Cava di cui Fondola, Cavallari, Medici e Lautoni sono di antica costruzione e vanno considerati nella loro storicità e nella loro vocazione.

### **Art.3 - La sede del Comune**

1. La sede del Comune è ubicata nell'ex Monastero dei Verginiani, in via O. Morisani, contigualmente al tempio dello Spirito Santo di Formicola Capoluogo.
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi da tale sede.
3. Le ad La modifica della sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione elettorale.

### **Art.4 - I Simboli**

1. Il Comune di Formicola ha come stemma "la formica che si arrampica su una spiga di grano" in segno di ingegnosa previdenza, sotto lo stemma c'è l'alloro e la quercia ed è coronato per la dignità della vecchia baronia.
2. La bandiera del Comune è il gonfalone, recante su fondo azzurro lo stemma del Comune e sovrapposta la scritta "Comune di Formicola".
3. Il segno distintivo del Sindaco è dato dalla fascia tricolore trasversale, che poggia sulla spalla destra e scende sul fianco sinistro.

### **Art. 5 – Albo Pretorio**

Il Consiglio Comunale individua nella sede del Comune apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

1. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità e la facilità di lettura.
2. L'affissione degli atti di cui al comma 1 del presente articolo viene curata a norma delle disposizioni di legge vigente.
3. I manifesti e gli avvisi che coinvolgono la Comunità vanno diffusi nel centro storico e nelle Borgate.

## **CAPO II - I COMPITI**

### **Art.6 - Attività**

1. Il Comune, nei suoi compiti di allestimento dei servizi ed in quelli di recupero e di promozione:
  - a) individua le condizioni di depressione, la carenza dei servizi sociali e civili e quanto altro occorre per provvedere ai bisogni degli amministrati; elabora programmi di intervento temporalmente determinati e progressivamente promozionali. I piani coincidono regolarmente col bilancio annuale;
  - b) verifica i confini del territorio e ne valorizza le potenzialità;
  - c) circostanzia gli interventi secondo scale di priorità, che tengono conto delle situazioni dell'intero territorio comunale e dei bisogni dell'intera collettività;

- d) elabora progetti di recupero, di armonizzazione e di sviluppo proprio dell'Ente.
- e) Per quanto attiene ai problemi di cui al comma precedente, in conformità delle leggi dello Stato e della Regione, il Comune svolge funzioni politiche, normative, di governo e di amministrazione.
- f) Obiettivi.

## **CAPO III – PROPRIETA' E GESTIONE**

### **Art.7 - I beni Comunali**

1. I beni comunali si distinguono in:
  - a) beni demaniali;
  - b) beni patrimoniali;
2. Dell'inventario, distinto per natura di beni, demaniali e patrimoniali, di beni mobili e immobili, che va aggiornato ogni anno e della corretta gestione di cui al n.1 del presente articolo, è responsabile il Sindaco o un suo assessore delegato e il ragioniere; del maneggio dei soldi è responsabile l'economista. In mancanza, la responsabilità è del ragioniere. L'economista rende anche il conto delle piccole spese e del materiale di consumo.
3. Gli usi civici restano regolati da leggi speciali.

## **CAPO IV - AMMINISTRAZIONE**

### **Art. 8 – Funzioni Amministrative**

1. Il Comune svolge le seguenti funzioni amministrative:
  - a) pianificazione del territorio comunale;
  - b) viabilità, traffico e trasporti;
  - c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
  - d) difesa del suolo, difesa idrogeologica, tutela delle risorse idriche e smaltimento rifiuti;
  - e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
  - f) servizi per lo sviluppo economico e distribuzione e commerciale;
  - g) servizi nei settori sociali, sanità, scuola, formazione professionale e degli altri bisogni urbani;
  - h) altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità ed allo sviluppo, economico, civile e culturale;
  - i) Polizia Amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale.
2. Al Comune competono le tasse ed i tributi sui servizi di cui ha la titolarità.
3. Per l'esercizio delle sue funzioni il Comune:
  - a) impronta la sua azione al metodo della pianificazione e della programmazione, incentivando ogni opportuna partecipazione, singola od associata, degli amministrati favorendo forme di cooperazione con soggetti pubblici e privati, attuando il più ampio decentramento funzionale dei servizi ed il loro coordinamento;
  - b) coopera con gli altri Enti locali e con la Regione, secondo quanto stabilito dalle leggi. In ciò tiene conto dell'interesse proprio e della promozione della zona.

- c) Concorre alla determinazione degli obiettivi nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di competenza, alla loro attuazione, espone agli Enti di cui sopra, opportunità integrative e correttive, in ragione dei propri fini e d'interessi.

### **Art.9 - Compiti assegnati e delegati**

1. Oltre alle funzioni di cui è titolare il Comune svolge anche quelle che a lui sono attribuite, con provvedimento di legge, direttamente dallo Stato o anche dalla Regione.
2. Svolge anche funzioni che a lui sono delegate dallo Stato e dalle Regioni, la cui titolarità resta imputata agli Enti deleganti.
3. Nel caso in cui si dispongono le modalità con lo stesso provvedimento di attribuzione o di delega o con provvedimenti integrativi e consequenziali, l'esercizio delle funzioni attribuite o delegate, in conformità delle direttive impartite dal delegante, è disciplinato dal regolamento comunale, comunque, per l'effettivo esercizio delle funzioni attribuite o delegate, l'Ente che ne fa attribuzione o delega deve provvedere al correlativo finanziamento.
4. I costi relativi all'attuazione delle funzioni attribuite o della delega non possono gravare, direttamente o indirettamente, parzialmente o totalmente, sul bilancio comunale.

## **SEZ. III – ORGANI**

### **CAPO V - ORDINAMENTO**

#### **Art.10 - Organi del Comune**

1. Sono organi del Comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
3. Il sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del comune; egli esercita, inoltre, le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello stato.
4. La giunta collabora col sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.

#### **Art.11 - Consiglio Comunale**

1. L'elezione dei consigli comunali, la loro durata, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

3. I Consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
4. Il Consiglio può avvalersi di commissioni tecniche, di studio, propositive, di controllo e garanzia secondo le opportunità che l'iter amministrativo può ritenere utili e necessarie.
5. Le commissioni propositive, di controllo e garanzia sono elette nel seno del Consiglio medesimo con criterio proporzionale. Quelle tecniche sono elette dal Consiglio su segnalazione dei capigruppo e con criterio proporzionale fra cittadini comunali esperti in materia. Il regolamento ed il disciplinare di incarico ne determina i poteri, l'organizzazione, i tempi ed i modi dei lavori.
6. I Consiglieri comunali ed i componenti delle commissioni consiliari hanno diritto di ottenere dagli uffici, nonché dalle aziende e dagli enti dipendenti e sovvenzionati, tutte le notizie e informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge ed in quelli in cui, a parere del Presidente, l'iter dei lavori può ritenersi riservato e non definito.
7. Ogni commissione elegge un proprio Presidente con la maggioranza dei voti dei componenti assegnati. Con lo stesso procedimento può eleggere un vice Presidente. Il Presidente delle commissioni di controllo e garanzia viene eletto con voto limitato ai soli rappresentanti delle opposizioni.
8. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni e mozioni.
9. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
10. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvi i casi in cui la legge, il presente Statuto o il Regolamento prevedano la seduta segreta.

## **CAPO VI - IL CONSIGLIO**

### **Art.12 - Competenze del Consiglio**

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
  - a) agli Statuti dell'ente, delle aziende speciali e delle istituzioni, ai regolamenti, all'individuazione dei criteri generali per il regolamento inerente l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

- b) ai programmi, alle relazioni previsionali e programmatiche, ai piani finanziari, ai programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, ai bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni; ai conti consuntivi, ai piani territoriali e urbanistici, ai programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, alle eventuali deroghe ad essi, ai pareri da rendere sulle stesse materie;
  - c) alle convenzioni tra comuni e quelle tra comune e provincia, alla costituzione e modifica di forme associative;
  - d) alla istituzione, ai compiti e norme sul funzionamento degli organi di partecipazione interna ed esterna;
  - e) alla assunzione diretta dei pubblici servizi, alla costituzione di istituzioni e di aziende speciali, alla concessione dei pubblici servizi, alla partecipazione dell'ente locale a società di capitali, all'affidamento di attività o di servizi mediante convenzione.
  - f) all'istituzione e all'ordinamento dei tributi, alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
  - g) agli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
  - h) alla contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed all'emissione di prestiti obbligazionari;
  - i) alle spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e dalla somministrazione per forniture di beni e servizi a carattere continuativo;
  - l) alla nomina, alla designazione e alla revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune ovvero da esso dipendenti, controllati o in cui il Comune vi abbia direttamente o indirettamente interesse.
3. Le delibere in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

### **Art.13 – Sessioni e Convocazioni del Consiglio Comunale**

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie o straordinarie.
2. Ai fini della convocazione il Consiglio si convoca in sessione ordinaria ogni qualvolta lo preveda la legge, ad esempio: approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto, per bilancio preventivo e per il consuntivo, ed in sessione straordinaria tutte le volte è richiesto e necessitato per la ratifica delle delibere di giunta o che lo chiede a norma di legge, di statuto e regolamento, il Sindaco o un quinto dei consiglieri. Il Consiglio si riunisce altresì, in caso di necessità, anche con forma di urgenza e in siti diversi dalla propria sede.
3. Le convocazioni del Consiglio debbono avvenire, rispetto al giorno stabilito, almeno cinque giorni prima per le sessioni ordinarie e almeno tre giorni prima per le sessioni straordinarie. In caso di urgenza la convocazione può avvenire con anticipo di almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.

4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Presidente del Consiglio, su richiesta del Sindaco oppure almeno di un quinto dei consiglieri; in tal caso la convocazione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio comunale. L'avviso può prevedere anche una seconda convocazione da tenersi almeno 24 ore dopo la prima.
6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima di quella per la quale è stata convocata la seduta.
7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'albo pretorio del Comune e pubblicato sul sito dello stesso almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.
8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare, salvo diversa disposizione di legge, deve essere depositata e messa a disposizione dei consiglieri almeno il giorno precedente a quello fissato per l'adunanza consiliare e, nel caso di convocazione urgente, almeno 12 ore prima.
9. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge o dal regolamento che disciplina il funzionamento del consiglio comunale.
10. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale. Il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni di Sindaco sono svolte dal vice sindaco.

### **ART. 14 – I consiglieri**

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale, costantemente, rispondono. Lo stato giuridico, le dimissioni, la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 72, quarto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.570, con esclusione del Sindaco eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri ai sensi dell'art.5, comma 8 della legge 25 marzo 1993, n.81.



3. Decade dalla carica di consigliere chi si assenta, ingiustificatamente, per quattro sedute consecutive, non è ingiustificata l'assenza per dissenso politico. La decadenza è dichiarata con deliberazione del consiglio comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della legge 7-8-1990, n.241 a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al presidente del consiglio, eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che, comunque, non può essere inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e, infine, delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

### **Art. 15 – Il Presidente del Consiglio comunale**

1. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Presidente che determina l'ordine del giorno con le proposte del Sindaco e dei Consiglieri.
2. Accanto alla figura del Presidente è istituita la figura del Vice Presidente che sostituisce il Presidente in tutti i casi di impedimento dello stesso.
3. Il Consiglio, nella prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti, elegge, con separate votazioni a scrutinio segreto, fra i consiglieri comunali, prima il Presidente e dopo il Vice Presidente, a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei consiglieri assegnati.
4. Se nelle prime due votazioni non viene raggiunta la maggioranza dei due terzi, si procede a nuove votazioni nelle quali è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
5. Il Sindaco non può essere eletto Presidente o Vice Presidente.
6. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere anziano fino all'elezione del Presidente.
7. In caso di dimissioni, decadenza o morte del Presidente, il Consiglio comunale è convocato dal Vice Presidente ed in mancanza, dal Consigliere anziano, entro 10 giorni, per l'elezione del nuovo Presidente.
8. In caso di assenza del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente ed in assenza anche di questi, dal Consigliere anziano.
9. È Consigliere anziano, il Consigliere che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art.72, quarto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.570, con esclusione del Sindaco eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri ai sensi dell'art.5, comma 8, della legge 25 marzo 1993, n.81.

10. Per l'elezione del Presidente, in sede di prima applicazione del presente articolo, il Consiglio è convocato e presieduto dal Sindaco entro venti giorni dall'entrata in vigore dell'articolo stesso.

### **Art. 16 - Gruppi consiliari**

1. Ogni consigliere all'atto della convalida comunica al Segretario comunale il proprio domicilio eletto nell'ambito del Comune al fine della comunicazione – notifica di tutti gli atti connessi alla sua funzione.

2. I Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari. Ogni gruppo non potrà essere inferiore a due unità. Possono essere costituiti gruppi di un solo elemento nel caso questi rappresenti ufficialmente partiti o movimenti politici.

3. Finché non vengono costituiti i gruppi con la conseguenziale designazione dei capigruppo, sono considerati capigruppo quei consiglieri comunali non facenti parte della Giunta che per ogni lista hanno ottenuto il maggior numero di voti.

### **Art. 17 - La Giunta**

1. La Giunta è l'Organo permanente di conduzione e di attuazione della vita e dei progressi del Comune.

### **Art. 18 - Composizione della Giunta**

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede e dal numero di Assessori previsto dalla legge. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco su base fiduciaria, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne ed uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra i Consiglieri comunali o, in alternativa, tra i cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, purché in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

### **Art. 19 - Funzionamento della Giunta**

1. L'attività della Giunta è collegiale.

2. Gli Assessori sono proposti ai vari rami dell'amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.

3. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e individualmente degli atti dei loro assessorati.

4. Le attribuzioni dei singoli Assessori sono stabilite dal Sindaco su base fiduciaria.

5. Il Sindaco comunica al Consiglio le deleghe dei membri della Giunta durante la prima seduta successiva al conferimento.

6. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.

7. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica ed a maggioranza dei voti espressi.
8. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
9. Alle sedute della Giunta possono partecipare, se richiesti e senza diritto di voto, i revisori dei conti.
10. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

### **Art. 20 – Attribuzioni della Giunta comunale**

1. La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune.
2. Collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio Comunale.
3. Compie tutti gli atti che, in base alla legge ed al presente Statuto, non sono riservati al Consiglio, al Sindaco ed agli organi burocratici, dando ampia informazione successiva sull'oggetto dei deliberati.
4. Riferisce al Consiglio sulla propria attività con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
5. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

### **Art. 21 – Competenze della Giunta**

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. E', altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

### **Art. 22 - Il Sindaco**

1. Il Sindaco, in qualità di Capo dell'Amministrazione comunale, esercita le seguenti funzioni:
  - a) Convoca e presiede la Giunta comunale e ne fissa l'ordine del giorno;
  - b) Assicura l'unità d'indirizzo della Giunta promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;

- c) Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- d) Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e definisce gli incarichi di collaborazione esterna;
- e) Indice i referendum comunali;
- f) Sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
- g) Ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, a seguito di deliberazione della Giunta, promuove davanti all'Autorità Giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
- h) Impartisce direttive nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
- i) Promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art.27 della legge 8 giugno 1990, n.142, previa consultazione del Consiglio comunale;
- j) Coordina, nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare le esplicazioni dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
- k) Risponde direttamente o mediante gli Assessori, entro il termine previsto dal Regolamento sulle adunanze del Consiglio comunale, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri;
- l) Adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi.

2. Il Sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge.

### **Art. 23 - Linee programmatiche di mandato**

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta Municipale, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. Dette linee programmatiche sono depositate dal Sindaco nella segreteria comunale e dell'avvenuto deposito viene data comunicazione ai consiglieri con avviso da spedirsi almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta consiliare.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti entro il quinto giorno successivo alla data dell'avviso di avvenuto deposito. Ove coincida con giorno festivo, la scadenza è fissata al primo giorno successivo, non festivo. Qualora detti emendamenti comportino una maggiore spesa o una minore entrata, dovranno prevedere la relativa copertura finanziaria.
3. Con cadenza almeno annuale, entro il 30 settembre di ogni anno, il consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco

e dei rispettivi assessori. È data facoltà al consiglio comunale di provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

### **Art. 24 – Mozione di sfiducia**

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle vigenti leggi.

### **Art. 25 - Il Vice Sindaco**

1. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco tra gli Assessori.
2. Il Vice Sindaco coadiuva il Sindaco e lo sostituisce in tutti i suoi compiti in caso di assenza o di impedimento

## **SEZ. IV - DEL PERSONALE**

### **CAPO VII – IMPIEGATI**

#### **Art. 26 – Articolazione**

1. Per raggiungere i suoi fini il Comune dispone di un Segretario comunale e di personale dipendente disciplinato con regolamento.
2. Il Comune si obbliga a recepire ed applicare per il suo personale i contratti nazionali nel rapporto economico e di lavoro.
3. Per la pianta organica, le funzioni, le responsabilità, la disciplina ed il livello col relativo trattamento economico, il Comune redige un proprio regolamento organico. Esso va a revisionare in tutto o in parte in ogni recepimento di contratto o disposizione che ne modifichi la costituzione.
4. La responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio sono regolati secondo le norme previste per gli impianti civili dello Stato.

## **Art. 27 - Il Segretario Comunale**

1. Il Comune ha un Segretario Comunale titolare, funzionario statale, iscritto in apposito albo nazionale, territorialmente articolato.
2. Il Segretario Comunale dipende funzionalmente dal Sindaco.
3. Il Segretario dispone in ordine alla sostituzione degli impiegati nei casi di accertata inefficienza.
4. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni e ne coordina l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile della istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, redigendone i relativi verbali.

## **Art.28 – Uffici e personale**

1. Il Comune disciplina col regolamento organico:
  - a) la dotazione del personale;
  - b) l'organizzazione degli uffici e dei servizi in base ai criteri di autonomia coordinata, funzionalità, ed economicità della gestione e secondo i principi di classificazione dell'Ente stabiliti da leggi e statuto.
  - c) la consociazione e l'affidamento di incarichi esterni;
2. I responsabili dei vari settori sono direttamente responsabili in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione.
3. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazione esterna, anche a concorso, ad alto contenuto di professionalità, di cui all'art. 2229 e. e., oppure di alto valore, in base all'art. 2222 c.c.
4. I regolamenti sono tenuti a considerare che lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti del Comune è disciplinato da accordi collettivi nazionali di durata triennale resi esecutivi con Decreto del Presidente della Repubblica, secondo le procedure previste dall'art. 6 della legge 28 marzo 1983, n.93. In ogni caso, in base alle leggi vigenti, è riservata al regolamento di cui al 1° comma la disciplina dell'accesso al rapporto d'impiego del Comune, delle cause di cessazione del rapporto e delle garanzie dei dipendenti in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali. Sempre con regolamento, sulla base delle vigenti leggi, rimane assegnata al Comune la disciplina relativa alle modalità di conferimento della titolarità degli uffici nonché la determinazione e la consistenza dei ruoli organici complessivi.
5. Le norme del presente articolo si applicano anche agli uffici ed al personale degli enti dipendenti, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi vigenti.

## **Art. 29 – Responsabilità del Segretario Comunale e dei responsabili dei servizi**

1. In ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio deve essere richiesto parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del Segretario Comunale sotto il profilo della conformità a leggi e regolamenti. Tali pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
3. Il Segretario Comunale è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario preposto.

## **SEZ. V – SERVIZI**

### **CAPO VIII – MODALITA'**

#### **Art. 30 – I servizi pubblici**

1. Il Comune, nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge, provvede ad organizzare e gestire servizi pubblici per la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e per la promozione dello sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge
3. Il Comune può gestire i servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo di istituzione o a mezzo di società di capitali e può consorziarli.
4. Per la gestione di servizi pubblici locali il Comune prevede appositi regolamenti.

#### **Art.31 – Istituzione dei servizi sociali**

1. Per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, il Comune può prevedere la costituzione di apposite istituzioni.
2. L'Istituzione è organismo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale.
3. Organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4. Essi sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri definiti dal Consiglio Comunale e salvaguardano la rappresentanza delle minoranze consiliari, e restano in carica per l'intero periodo del mandato amministrativo del Sindaco, salvo il caso di revoca anticipata.
5. Al Direttore ed al restante personale relativo all'organico della istituzione si applicano gli accordi di comparto di cui all'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n.93 come per gli impiegati del Comune.

6. Lo stato giuridico, il trattamento economico, la disciplina, la formazione del rapporto e la cessazione dall'impiego dai dipendenti della istituzione è del tutto analogo a quello dei dipendenti del Comune.
7. Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri la cui nomina viene fatta dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lett. n) della legge 8-6-1990, n.142. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza convocata dal Sindaco, elegge, nel proprio seno, il Presidente a maggioranza dei suoi componenti.
8. Il Presidente, dopo eletto e non oltre dieci giorni, giura nelle mani del Sindaco con la formula d( cui all'art.11 del D.P.R. 1 O gennaio 1959, n.3.
9. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere totalmente o parzialmente rappresentativi di formazioni sociali o di organizzazioni sindacali.
10. La carica di Consigliere di Amministrazione è incompatibile con quella di Consigliere Comunale.
11. In caso di vacanza per dimissioni, incompatibilità sopravvenuta o per qualunque altra causa,. il Sindaco provvede al reintegro dell'organo collegiale con le stesse procedure per la nomina di cui al precedente comma 7 e nei termini previsti per la surroga dei Consiglieri Comunali
12. Dopo la scadenza e fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, il vecchio resta in carica per il principio della «prorogatio» per l'ordinaria amministrazione.
13. I compiti dei Consiglieri di Amministrazione sono uguali a quelli dei Consiglieri Comunali, quello del Presidente è uguale a quello del Sindaco.

### **Art. 32 – Funzionamento dei servizi sociali**

1. Il Comune, per la gestione di uno o più servizi è costituito in Ambito con altri Enti in base alle vigenti normative nazionali e regionali. Tale scelta oltreché essere esecutiva dei dettami normativi è realizzata per ottimizzare le risorse creando economie di scala e per la condivisione di esigenze legate alla persona, che travalicano i confini comunali

### **Art.33 - Azienda speciale - Organi**

2. Il Comune, per la gestione di uno o più servizi, che abbiano rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire una o più aziende speciali.
3. L'Azienda speciale è un ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto deliberato dal Consiglio Comunale.
4. Gli organi dell'azienda speciale sono: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
5. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera n) della legge n.142/1990. Il Consiglio di



Amministrazione rispetterà nella elezione la composizione ed i diritti delle maggioranze e minoranze. Il direttore è scelto intuitu personae' su una rosa di tre membri. Il Presidente è eletto nel Consiglio di Amministrazione.

6. Il regolamento aziendale è adottato dal Consiglio di Amministrazione, garantendo al cittadino tutte le informazioni e chiarimenti, sia in forma verbale che, ove richiesto, in forma scritta.
7. Il Comune, a seguito di richiesta deliberata dal Consiglio di Amministrazione, delibera il conferimento equo del capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza; verifica i risultati di gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
8. Lo statuto dell'Azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica gestionale, i cui risultati non possono discordare dai rendiconti forniti dal Comune.

### **Art.34 -Regolamento di partecipazione**

1. Il Regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi, individua con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti, detta le norme per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti, delle procedure e nell'ordine di esame delle domande progetti e provvedimenti che comunque li riguardano; assicura il diritto del cittadino di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione.

### **Art.35**

#### **Le situazioni giuridiche soggettive**

1. Il Comune, nel procedimento relativo alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive informa gli interessati tempestivamente, notificando ad essi il sunto essenziale del contenuto delle decisioni adottate.
2. L'informazione è d'obbligo in materia di piani urbanistici e di fabbricazione, di opere pubbliche, d'uso del sottosuolo, di piani commerciali, in materia di ambiente e di ogni altra opera di pubblico interesse.
3. Gli interessati possono intervenire in corso del procedimento, motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte.
4. Il Comune darà motivazione del contenuto degli interventi degli interessati negli atti formali idonei per la decisione dell'Amministrazione.
5. I cittadini che per qualsiasi ragione si dovessero ritenere lesi nei loro diritti ed interessi possono sempre ricorrere nelle forme di legge.

**Art.36**  
**Le istanze, le proposte e le petizioni**

1. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze, proposte e petizioni sia singole che associate.
2. Esse debbono essere indirizzate al Sindaco del Comune e contenere chiaro il “*petitum*” che sia di competenza giuridica del Comune stesso.
3. Tutte le istanze, le proposte e le petizioni, altresì, debbono essere regolarmente firmate. Le firme debbono essere autenticate nelle forme di legge a pena di inammissibilità.
4. Alle istanze, proposte e petizioni ammesse, esaminate e decise, è data risposta scritta a cura degli uffici competenti a firma del Sindaco o suo delegato.
5. La Giunta decide se le istanze, le proposte e le petizioni debbono o possono comportare decisione e deliberazione apposite dell’Amministrazione alla luce dell’orientamento espresso dal Consiglio comunale e nell’ambito dei poteri dei rispettivi organi.
6. I Consiglieri hanno sempre potere di istanza, proposta e petizione verso il Sindaco e la Giunta ed il Consiglio comunale.
7. Di istanze, proposte petizioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere è conservata la copia negli archivi secondo le disposizioni di legge.

**Art.37**  
**Il referendum consultivo**

1. E' previsto referendum consultivo su richiesta del 30% dei cittadini elettori della Camera dei Deputati e residenti nel comune.
2. Sono escluse dal referendum le materie attinenti alle leggi tributarie, penali ed elettorali mentre sono ammesse quelle di esclusiva competenza locale.
3. La proposta di referendum deve essere richiesta al Sindaco che entro cinque giorni dalla ricezione del Comitato del referendum stesso la discute in Giunta e poi l'affida alla Commissione del Consiglio che esprime apposito parere di ammissibilità e regolarità entro i 15 giorni successivi.
4. Tale commissione dovrà valutare la regolarità della composizione del Comitato promotore, dell'oggetto e delle firme autenticate quale condizione di ammissibilità.
5. Il Consiglio comunale delibera l'indizione del referendum nei 20 giorni successivi.

6. Il referendum qualora nulla osti può essere indetto entro 90 giorni dalla esecutività della deliberazione di indizione.
7. Per la procedura di voto si seguono quelle relative alla elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
8. All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum l'Amministrazione dovrà far fronte con proprie entrate fiscali.

## **SEZ. VI – INDIRIZZO POLITICO**

### **CAPO IX – INDIRIZZO – PROGRAMMAZIONE - PIANI**

#### **Art. 38 Destinazione**

Il Comune persegue un proprio indirizzo politico nei confronti del territorio e della popolazione, valorizzando le istanze di minoranza.

#### **Art. 39 Programmi e piani**

1. In rapporto agli indirizzi, il Comune elabora una programmazione con la Provincia.
2. Elaborata una programmazione propria nei confronti del territorio e degli amministratori.
3. Elaborata una programmazione in collaborazione con la Provincia.
4. Per l'attuazione della programmazione con la Provincia c'è la condivisione proporzionale delle spese.
5. La programmazione è fatta per piani pluriennali secondo gli indirizzi e funzionamenti regionali.

#### **Art.40 Piani di attuazione a termine**

Il Comune elabora, altresì, piani di attuazione a termine, in rapporto alle disponibilità di bilancio o di durata annuale.

## **CAPO X**

### **Forme associate di cooperazione**

#### **Art.41 Convenzioni**

Il Comune, nel rispetto e in esecuzione delle disposizioni normative in materia di gestione associata, ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.

Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.

Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovra comunali o a comuni contermini l'esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia il grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di

I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.

Per l'esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il comune può partecipare a consorzi.

Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.

L'approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del consiglio comunale.

#### **Art.42 Accordi di programma**

1. L'accordo di programma è basilare e funzionale per opere che superano la dimensione e le capacità economiche del comune.
2. Per la definizione e l'attuazione di opere e di programmi di intervento che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più soggetti predetti, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i temi le modalità, il funzionamento ed ogni altro connesso adempimento.
3. L'accordo può prevedere, altresì, provvedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti con addebito delle somme dovuti sui bilanci dei soggetti inadempienti.
4. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Presidente della Provincia o il Sindaco in rapporto alla competenza primaria convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.
5. Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

## **ALTRI ATTI**

### **CAPO XI Opzione**

#### **Art.43 Informazione e partecipazione**

Il Comune può istituire un organo periodico di stampa che riporti le informazioni del Sindaco, proposte e osservazioni delle associazioni e dei singoli cittadini, studi storici e folkloristici che servono come promozione sociale e come proposte di recupero monumentale, storico, e culturale della realtà ambientale.

#### **Art. 44 Il difensore civico**

L'art. 2, comma 186, lett. a), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha soppresso la figura del difensore civico comunale di cui all'art. 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000m, n. 267. Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune: In tal caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di "difensore civico territoriale" ed è competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

## **FINANZIA – BILANCIO -**

### **PROGRAMMAZIONE CAPO XII**

#### **Gestione Finanziaria**

#### **Art.45 L'ordinamento finanziario**

L'ordinamento della finanzia locale è riservato alla legge ed al Regolamento comunale di contabilità.

#### **Art.46 Contrattazione**

La stipula dei contratti e degli atti ad essi connessi sono eseguiti secondo il Regolamento comunale dei contratti.

## **CAPO XIII**

### **Funzione Normativa**

#### **Art.47 Revisione dello Statuto**

1. Ciascun Consigliere comunale, la Giunta comunale, i cittadini elettori in numero pari almeno al 20% degli iscritti alle liste elettorali possono

richiedere la revisione totale o parziale dello Statuto mediante la presentazione di una proposta redatta in articoli.

2. Le proposte di revisione dello Statuto, prima del loro esame da parte del Consiglio, devono essere rese contemporaneamente note attraverso pubblico avviso affisso per giorni trenta consecutivi all'Albo Pretorio dell'Ente e nelle principali vie e piazze del Comune e devono essere depositate, a disposizione di chi voglia consultarle, presso l'Ufficio di Segreteria del Comune.
3. La revisione dello Statuto, sia totale che parziale, deve essere approvata con deliberazione consiliare assunta con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati al Consiglio.

#### **Art. 48 Adeguamento dello Statuto**

1. Il Sindaco provvede a convocare il Consiglio comunale per gli adeguamenti dello Statuto a leggi sopravvenute, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
2. Il Consiglio comunale può valersi dell'ausilio di apposita Commissione di propria nomina per le procedure di adeguamento.
3. La deliberazione consiliare di adeguamento sarà adottata con la presenza e con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati al Consiglio.

#### **Art.49 Norme transitorie e finali**

1. E' abrogata ogni altra disposizione contenuta nel precedente Statuto o in atti deliberativi o altri provvedimenti amministrativi in contrasto con quanto previsto negli articoli che precedono.
2. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.
3. Restano in vigore i Regolamenti comunali fino alla adozione dei nuovi previsti dal presente Statuto.